

Nota metodologica per la determinazione della distribuzione comunale dell'ICI e dell'IMU sperimentale con nota di chiarimento

La presente nota illustra la metodologia seguita per ciascuna componente utilizzata ai fini del calcolo delle variazioni (riduzione o integrazione) del Fondo sperimentale di riequilibrio:

- IMU quota comune;
- ICI;
- IRPEF immobili non locati.

IMU quota comune

Come previsto dall'accordo 1° marzo 2012 sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, *in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto e, in occasione del pagamento della terza rata del fondo sperimentale di equilibrio, sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell'IMU, che saranno rese note dal Ministero dell'economia e delle finanze.*

Sulla base dei versamenti dell'acconto IMU di giugno 2012 risultanti sui pertinenti codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, è stato proiettato a fine anno il relativo gettito. All'importo della proiezione ottenuto è stata aggiunta la stima del gettito che sarà realizzata nei prossimi mesi ed in particolare:

1. i versamenti relativi ai fabbricati rurali da accatastare entro novembre che verseranno con il saldo di dicembre;
2. i versamenti per immobili non dichiarati in catasto; a partire dal 3 maggio 2012 e fino al 3 luglio 2012 sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune gli atti relativi all'attribuzione della rendita per cd "immobili fantasma" di diverse tipologie (vedi comunicato stampa congiunto Dipartimento delle Finanze e Agenzia del Territorio del 5 marzo 2012). Per questi immobili il versamento è atteso con la rata di dicembre;

3. i versamenti relativi ai contribuenti mancanti: storicamente, l'analisi dei versamenti ICI ha evidenziato che nei mesi successivi alla scadenza di giugno sono sempre affluiti versamenti da parte di una quota di contribuenti che hanno beneficiato dello spostamento dei termini per le imposte sui redditi pagando una sanzione di entità contenuta. Anche quest'anno per i contribuenti persone fisiche e per i contribuenti soggetti agli studi di settore è stato previsto il posticipo della scadenza dei versamenti dell'Irpef dal 18 giugno al 9 luglio e con la maggiorazione dello 0,4 per cento al 20 agosto. Inoltre per le società che approvano il bilancio in ritardo la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi è il 16 luglio e il 20 agosto con lo 0,4 per cento di interesse. In relazione a quanto suindicato, per l'IMU sono stati stimati ulteriori versamenti (cd "code") su base annua;
4. gli effetti relativi all'IMU dovuta sugli immobili di proprietà dei comuni in considerazione del disposto del comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, laddove prevede che *"Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17"*. Solo con riferimento al maggior gettito derivante dal venir meno della riserva statale (50% del gettito IMU) non si applica, quindi, la corrispondente riduzione a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio.

Imposta comunale sugli immobili

I dati dell'ICI per singolo comune, forniti dal Ministero dell'Interno, sono stati estratti, dal Dicastero medesimo, nel mese di luglio, dalle certificazioni al rendiconto di bilancio (annualità 2009 e 2010) inviate e certificate dai comuni ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000. I dati delle predette certificazioni consentono un aggiornamento delle risultanze delle elaborazioni sui predetti dati ICI pubblicate sul portale del Federalismo fiscale, accessibile dal sito internet www.finanze.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

E' stata applicata la seguente procedura illustrata al tavolo tecnico politico sulla finanza locale:

1. dai certificati consuntivi si è calcolata per anno e per ciascun comune l'ICI totale come somma delle due fattispecie seguenti (abitazione principale ed altri immobili) relative a: *importo riscosso in conto competenza + importo riscosso in conto residui*;
2. si è determinata successivamente la media dei due valori (qualora il comune non abbia presentato il certificato ovvero non abbia indicato gli importi relativi all'Ici, si è

utilizzato per l'annualità corrispondente il dato risultante nella banca dati relativa al "Monitoraggio ICI" che include le informazioni relative alle riscossioni ICI acquisite dal Dipartimento delle finanze sulla base delle comunicazioni dei comuni ai sensi del decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2008 e successivamente integrate con le riscossioni effettuate tramite deleghe F24 già presenti nel sistema informativo);

3. il risultato determinato come descritto ai punti 1) e 2) è stato confrontato con il totale accertato per il 2010 o in mancanza di quest'ultimo con il totale accertato 2009 e si è utilizzato il minore dei due; in mancanza dell'accertato del 2010 e dell'accertato 2009 si è utilizzata la media sopra calcolata (punto 2);

Il totale ICI è stato calibrato sul dato ISTAT di Contabilità Nazionale per il 2010 pari a:

9.193.000.000 euro, assunto a base della relazione tecnica originaria al decreto-legge 201/2012.

Irpef immobili non locati

La distribuzione per comuni non ha subito modifiche rispetto a quella pubblicati sul portale del Federalismo fiscale, accessibile dal sito internet www.finanze.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Successivamente, sono stati calcolati i tagli/integrazioni al fondo di equilibrio secondo la formula seguente:

IMU – ICI – IRPEF = - 1.569,7 milioni di euro

importo previsto dall'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011, come modificato dai successivi provvedimenti legislativi di cui alla tabella seguente (in milioni di euro):

Variazioni del Fondo sperimentale di riequilibrio 2012	
Variazione derivante da fattori legislativi	
Variazione DL 201/2011 - art. 13, comma 17	-1.627
DL 16/2012 (disposizioni varie)	+42,1
DL 74/2012 (effetto negativo 26,2 mln di cui 15,2 ad integrazione del FSR e 11 mln minore entrata erariale cap. 1080)	+15,2
Totale taglio FSR	-1.569,7

Nota di chiarimento

Sono pervenute al Dipartimento delle Finanze richieste di chiarimenti da parte di alcuni comuni in materia di IMU che fanno riferimento alle stime pubblicate il 6 agosto u.s. sul portale del federalismo fiscale relative all'aggiornamento:

1. del gettito annuale dell'IMU sulla base dei versamenti in acconto di giugno;
2. dell'ICI sulla base dei dati 2009 e 2010 comunicati dal Ministero dell'Interno tratti dai certificati di consuntivo;
3. delle conseguenti variazioni del Fondo sperimentale di riequilibrio.

In particolare le segnalazioni da parte di alcuni comuni riguardano essenzialmente le modalità di calcolo assunte per la determinazione dell'aggiornamento del gettito IMU annuale rispetto alle precedenti stime pubblicate nel mese di maggio, che porterebbe nei casi suddetti a una sovrastima del gettito IMU 2012.

In particolare, nelle richieste pervenute dai comuni viene sottolineata la circostanza che i dati IMU pubblicati sul portale del federalismo fiscale non sembrerebbero confortati dagli incassi contabilizzati con la prima rata di giugno; nelle segnalazioni pervenute, la proiezione annuale degli incassi attesi dall'IMU è ottenuta mediante il mero raddoppio della rata incassata a giugno, pervenendo così ad un importo inferiore rispetto alla stima su base annuale aggiornata e pubblicata il 6 agosto scorso sul portale del federalismo fiscale.

In proposito si osserva che non è corretto calcolare il gettito IMU annuale mediante il semplice raddoppio della rata incassata a giugno e operare il confronto con la stima effettuata dal Dipartimento delle Finanze. Ai fini di un confronto omogeneo, occorre infatti tenere in considerazione i seguenti elementi:

- i versamenti relativi all'abitazione principale dei contribuenti che hanno optato per il versamento in tre rate (la prima a giugno e la seconda a settembre in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione; la terza rata a dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate);
- i versamenti relativi ai fabbricati rurali per i quali il comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge 201/2012, come modificato dal decreto-legge 16/2012, dispone che per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;
- i versamenti relativi ad alcune fattispecie impositive ai fini IMU (indicate nella nota metodologica pubblicata sul portale del federalismo fiscale) e riguardanti:
 - 1) i contribuenti ancora mancanti (c.d. "code");
 - 2) gli immobili c.d. "fantasma" non dichiarati in catasto;
 - 3) i fabbricati rurali da accatastare entro novembre p.v.;
 - 4) gli immobili di proprietà del comune.

Pertanto, la stima IMU aggiornata dal Dipartimento delle Finanze assume come dato di partenza i versamenti effettuati a giugno scorso (che, proiettati su base annuale, nella generalità dei casi costituiscono una quota consistente variabile tra il 90 e il 95 per cento del totale IMU), integrati con gli ulteriori versamenti attesi per le quattro fattispecie sopra elencate.

In particolare, tra queste ultime si sottopone all'attenzione quella degli immobili c.d. "fantasma" cui è stata di recente attribuita una rendita catastale da parte dell'Agenzia del Territorio. Su questi immobili i proprietari sono ora tenuti al pagamento dell'IMU.

Ovviamente l'entità effettiva del gettito sarà nota solo in occasione della contabilizzazione del saldo a dicembre. A tal proposito si ricorda che l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° marzo 2012 prevede che la verifica dell'effettivo gettito IMU si effettui entro il mese di febbraio 2013. Si tratta di un'operazione *ex post* (consuntivo) da non correlare alla fase previsionale riguardante l'impostazione e la presentazione del bilancio di previsione in ordine alla quale si fa presente che l'articolo 13, comma 12-bis, terzo periodo, del decreto-legge 201/2011, dispone che **per l'anno 2012 i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, e che l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012.**

Per quanto riguarda specificamente la stima del gettito IMU dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (D.M. 01/06/2012), si sottolinea che essa, rispetto a quella effettuata per gli altri comuni, necessariamente risente di un maggiore grado di aleatorietà, essendo correlata ai mancati versamenti per effetto della sospensione, inizialmente prevista dal citato D.M. al 30 settembre 2012, e recentemente prorogata fino al 30 novembre 2012.

Per tali comuni sono ipotizzabili due scenari alternativi:

- 1) la cessazione della sospensione dei versamenti tributari, attualmente prevista fino al 30 novembre 2012;
- 2) la proroga della sospensione dei versamenti tributari fino al 31 dicembre 2012, ovvero oltre questo termine, da disporsi con norma legislativa.

Nel primo caso, una volta acquisiti i dati dei versamenti di dicembre (essendo cessata la sospensione dei versamenti il 30 novembre e note le modalità in ordine alla ripresa dei versamenti) saranno effettuate le ulteriori verifiche in modo tale da avere un quadro definitivo della distribuzione comunale del gettito IMU a consuntivo. Tali verifiche dovranno essere effettuate entro il mese di febbraio 2013, come previsto dall'art. 5, comma 3, dell'accordo 1° marzo 2012 sancito in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Nel secondo caso l'eventuale norma di proroga dovrà recare, al fine di ristorare anche i comuni interessati dal sisma, la copertura finanziaria basata sugli importi stimati dal Dipartimento delle finanze, per tutti i tributi, sia erariali sia territoriali (IMU compresa).